



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
IL DIRETTORE GENERALE

Torino, 3 agosto 2015

Ai Dirigenti degli ambiti territoriali

e p. c. Alle OO.SS. regionali comparto Scuola

Oggetto: Piano straordinario di assunzioni legge 107/2015 - Riservisti o appartenenti a categorie protette - Chiarimenti

Con riferimento alle modalità di calcolo dei posti per l'immissione in ruolo dei c.d. "riservisti, ovvero dei candidati che sono ascrivibili alle categorie protette", ai sensi della legge n. 68 del 1999, sono pervenuti quesiti in ordine al se il contingente di posti vacanti e disponibili utilizzabile a tali fini debba considerarsi unico o distinto per le due fasi, zero ed A. La questione prospettata rileva per stabilire, in presenza di un contingente pari ad una unità, in ambedue le fasi, la possibilità o meno di procedere alla relativa nomina.

A parere dello scrivente, l'art 1, comma 95, della legge n. 107 del 2015, che autorizza il MIUR ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, per la copertura di tutti i posti rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo personale ai sensi dell'art. 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, depone nel senso di considerare separati i due contingenti assegnati.

Ad avvalorare tale interpretazione, il successivo comma 96, dell'art. 1, sopra citato, distingue i soggetti che beneficiano del piano straordinario di assunzioni da quelli destinatari della procedura ordinaria, ossia di copertura del turnover, c.d. "fase zero". La medesima disposizione, inoltre, limita la platea dei primi soggetti esclusivamente a coloro che sono iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della legge, nelle graduatorie di merito del solo concorso bandito nel 2012 (al termine della c.d. "fase zero", infatti, sono soppresse, ai sensi dell'articolo. 1, comma 95, della legge di cui trattasi, le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente a tale data) e nelle GAE di cui all'art 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Inoltre, il comma 104, del più volte richiamato art. 1, esclude dal piano straordinario di assunzioni, ossia dalle c.d. "Fasi A, B e C", il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle suddette graduatorie.

Infine, ulteriore argomento in senso favorevole alla tesi che qui si propone, lo si evince dal fatto che i contingenti di posti vacanti e disponibili, da utilizzare nelle due fasi, Zero ed A, sono stati determinati da due distinti decreti ministeriali (il primo con DM n. 470 del 7 luglio 2015, il secondo in corso di perfezionamento, v. Nota prot. N. 21739 del 22 luglio 2015).

Si coglie l'occasione per invitare le SS.LL. a riporre la massima attenzione nella individuazione dei destinatari di proposte di assunzione da GAE relative alla fase A, al fine di evitare che alla stessa partecipino docenti già immessi in ruolo, a qualsiasi



titolo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, i quali, ai sensi delle disposizioni sopra citate, sono esclusi dal piano straordinario

Per IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRIGENTE VICARIO

Giuseppe Bordonaro

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993